Convenzione

Servizio Prossimità Giovani del Mendrisiotto

Richiamato l'art. 193 a LOC,

i Comuni di Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio e Vacallo, rappresentati dai rispettivi Municipi,

stipulano e convengono quanto segue:

Premessa

I Comuni di Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio e Vacallo, hanno sottoscritto una convenzione provvisoria per l'implementazione del Servizio di prossimità Giovani del Mendrisiotto per il periodo 1° giugno 2023-31 maggio 2025 (fase pilota);

Conclusa la fase pilota, i Comuni di Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio e Vacallo hanno deciso di proseguire la collaborazione con l'intenzione di dare al Servizio di Prossimità Giovani del Mendrisiotto una struttura stabile e a tempo indeterminato nel territorio del Mendrisiotto.

Il Servizio di Prossimità Giovani ha quale finalità:

a) La promozione dell'autodeterminazione, dell'agio e del benessere:

- sostenere progetti, iniziative della popolazione giovanile;
- sostenere tutte quelle situazioni/contesti funzionali all'inclusione sociale, alla partecipazione e all'autorealizzazione;

b) La prevenzione:

- adottare strumenti e strategie a fronte di comportamenti e situazioni a rischio di devianza o emarginazione sociale - favorire informazione, sostegno, supporto e la costruzione di relazioni significative e di reti sociali;

c) La riduzione del rischio o del danno:

- con particolare attenzione a comportamenti devianti o legati all'abuso di sostanze.

1.
Scopo e obiettivi

Art. 1.1
I Comuni di Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio e Vacallo con la sottoscrizione della presente Convenzione confermano la volontà di mantenere operativo il Servizio di Prossimità Giovani nel territorio del Mendrisiotto.

Art. 1.2
Lo scopo del presente accordo è quello di:

a) garantire il proseguimento di un'attività strutturata di avvicinamento delle e degli adolescenti / giovani adulti sul territorio con finalità di prevenzione e promozione sociale. Il servizio definisce gli obiettivi puntuali nei rapporti di attività che annualmente vengono sottoposti ai Comuni;

b) regolamentare la collaborazione, con particolar riguardo all'operatività del Servizio e al suo finanziamento.

2.
Operatività

Art. 2.1
Il Servizio è articolato in due gruppi operativi: Alto Mendrisiotto e Basso Mendrisiotto.
Alto Mendrisiotto: Mendrisio, Castel San Pietro, Coldrerio, Stabio e Riva San Vitale.
Basso Mendrisiotto: Chiasso, Morbio Inferiore, Vacallo, Breggia, Balerna e Novazzano.

Art. 2.2
La sede del Servizio Prossimità Giovani Alto Mendrisiotto è a Mendrisio.
La sede del Servizio Basso Mendrisiotto è a Chiasso.
I Comuni di Chiasso e Mendrisio mettono a disposizione gratuitamente gli spazi necessari al personale per svolgere la parte amministrativa e organizzativa della loro attività.

Art. 2.3
Le operatrici e gli operatori di prossimità sono assunti dai due Comuni sede.

Art. 2.4
Gli altri Comuni si impegnano ad individuare e concedere spazi d'appoggio per l'attività del servizio.

Art. 2.5
Il personale già oggi in funzione, continuerà a svolgere la propria funzione sul territorio regionale. Favoriti in questo saranno comunque i territori dei Comuni che partecipano finanziariamente al progetto.

3.
Finanziamento

Art. 3.1
Per la copertura dei costi derivanti dal Servizio, i Comuni firmatari verseranno ai Comuni sede, annualmente, un'indennità pecuniaria, che terrà conto:

- degli oneri salariali delle operatrici e degli operatori di prossimità;
- al personale incaricato si aggiungono i costi delle figure di aiuto-animatore/trice;
- delle spese riconosciute per le attività;
- delle spese derivanti dalle attività organizzate a beneficio della popolazione giovanile;
- delle spese derivanti dalla valutazione esterna e dalla supervisione;
- degli aiuti finanziari ricevuti dal Cantone, degli eventuali sussidi versati dalla Confederazione, dei contributi per le attività giovanili versati dal Cantone e da altri enti.

Art. 3.2
L'onere finanziario a carico dei Comuni è calcolato pro-capite annuale ed ammonta, per un massimo di CHF 4 per abitante. Ogni anno, a consuntivo, viene definito l'eventuale eccedenza. Sentiti i Comuni viene definita la modalità di rimborso.

Art. 3.3
Entro il 28 febbraio di ogni anno i Comuni sede redigono un rapporto d'attività e un consuntivo finale da presentare al Gruppo politico d'accompagnamento ed ai Municipi.

Art. 3.4
L'importo totale a carico dei Comuni sarà calcolato sulla base dei dati relativi alla popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente e dei costi effettivi sopportati dai due Comuni sede in sede di consuntivo.

Art. 3.5
Il predetto importo ai Comuni sede sarà versato entro il 30 maggio di ogni anno.

4.
Gruppo politico d'accompagnamento

Art. 4.1
I Comuni si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per permettere la buona riuscita del Servizio. Essi devono garantire la parità di trattamento, un'ottimale efficacia ed efficienza del Servizio a vantaggio del territorio, della popolazione giovanile e della comunità tutta.

Art. 4.2
I Comuni delegano una/un Municipale quale partecipante del gruppo politico d'accompagnamento.

Art. 4.3
Le Municipale e i Municipali delegati partecipano alle riunioni che verranno organizzate, almeno 1 volta l'anno, al fine di garantire la corretta implementazione del Servizio e la puntuale informazione agli Esecutivi. A queste riunioni parteciperanno le figure di coordinamento del Servizio di prossimità.

Art. 4.4
I Comuni, nel limite del possibile, mettono a disposizione a titolo gratuito, le infrastrutture e i posteggi per le operatrici e gli operatori, nonché la collaborazione a titolo gratuito del personale necessario per allestire le attività organizzate dal Servizio. L'impiego del personale deve essere concordato con i rispettivi Comuni.

5.
Durata, sospensione e disdetta della convenzione

Art. 5.1
La presente convenzione ha una durata a tempo indeterminato.

Art. 5.2
La disdetta da parte di un Comune è possibile entro il 30 giugno per la fine dell'anno in corso, ovvero il 31 dicembre.
Prima dell'inoltro della disdetta ordinaria, ed entro il 31 marzo il Comune è tenuto ad avvisare e consultare gli altri Comuni convenzionati e, se necessario, è tenuto a trovare un accordo sull'uscita che sia adeguata e finanziariamente sostenibile così che venga garantito il proseguimento del progetto.

Resta riservata la disdetta immeditata in caso di gravi violazioni della presente Convenzione.

La stessa procedura vale nel caso di un'adesione.

Art. 5.3
È data facoltà ai Comuni convenzionati di sospendere il versamento del contributo in caso di mancata presentazione del rapporto di attività (vedi art. 3.3).

6.
Entrata in vigore

Art. 6.1.
La convenzione entra in vigore il 1° giugno 2025. Previa approvazione dei rispettivi Consigli comunali.

Art. 6.2.
Per qualunque controversia sull'applicazione di questa convenzione è competente il foro civile di Mendrisio.

7.

Disposizioni finali

La presente convenzione viene sottoscritta in 11 esemplari originali, una per ciascuna parte.

Balerna, il _____

Per il Municipio del Comune di Balerna

Il Sindaco: Il Segretario:

Breggia, il _____

Per il Municipio del Comune di Breggia

Il Sindaco: Il Segretario:

Castel San Pietro, il _____

Per il Municipio di Castel San Pietro

Il Sindaco: Il Segretario:

Chiasso, il _____

Per il Municipio di Chiasso

Il Sindaco: Il Segretario:

Coldrerio, il _____

Per il Municipio di Coldrerio

Il Sindaco: Il Segretario:

Mendrisio, il _____

Per il Municipio di Mendrisio

Il Sindaco: Il Segretario:

Morbio Inferiore, il _____

Per il Municipio di Morbio Inferiore

Il Sindaco: Il Segretario:

Novazzano, il _____

Per il Municipio di Novazzano

Il Sindaco: Il Segretario:

Riva San Vitale, il _____

Per il Municipio di Riva San Vitale

Il Sindaco: Il Segretario:

Stabio, il _____

Per il Municipio di Stabio

Il Sindaco: Il Segretario:

Vacallo, il _____

Per il Municipio di Vacallo

Il Sindaco: Il Segretario: